

La diminuzione dei salari reali, in corso ormai da tre anni dopo il tramonto della «scala mobile», costituisce, purtroppo, un tratto caratteristico della recente stagione politica e sindacale, segnata da veri, o solo sperati, recuperi di produttività e redditività aziendali, perseguiti però essenzialmente attraverso il peggioramento delle condizioni di lavoro.

Ma la mossa in discussione, o pratico superamento, ormai, della linea difensiva della «invarianza del salario reale» non è ancora tutto perché, recentemente, una vistosa crepa si sta aprendo in quello che storicamente, e non solo in Italia, è il basamento dell'intero edificio sindacale, e cioè l'esistenza di un salario minimo, o «tariffa collettiva» uguale per tutti coloro che svolgono un certo lavoro o mansione: la crepa è prodotta, fuor di metafora, dalle varie proposte di introduzione di un «salario d'ingresso» decurtato e riservato, pur a parità di mansioni, a certi soggetti, di cui dovrebbe così esser facilitato l'ingresso nel mercato del lavoro.

È, però, nostra convinzione che queste tendenze degenerative trovino un limite nelle disposizioni costituzionali (in particolare artt. 36, 37 e 3) riguardanti la retribuzione, che la nostra Costituzione, a dispetto delle imperanti banalità liberiste si ostina a considerare diversa da un qualunque altro prezzo di mercato, così come considera diversa la merce - il lavoro umano - che con esso si acquista.

Il salario d'ingresso
A) Si può iniziare dal tema del «salario d'ingresso» ricordando che costituisce un postulato fondante dell'azione e dell'organizzazione sindacale che non possano esistere due diversi salari minimi per uno stesso tipo di lavoro, e cioè per mansioni considerate omogenee. Solo assumendo questo principio può, infatti, esser eliminata la rovinosa concorrenza al ribasso tra prestatori di lavoro, eliminazione che costituisce la ragione prima e lo scopo dell'associazione sindacale. Eventuali differenze di produttività e capacità professionale tra lavoratori che svolgono la stessa mansione possono trovare riscontro economico nei cosiddetti

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Pierniccolò Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyrane Moschi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Dopo il tramonto della scala mobile

Manomissioni del salario e precetti della Costituzione

PIERGIOVANNI ALLEVA

«superminimi individuali», non nel compenso minimo che il datore è comunque tenuto a pagare.

Questo assunto o postulato dell'azione sindacale è stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento nel momento stesso in cui la Costituzione ha riconosciuto, negli artt. 39, 40 e 3 secondo comma, sicuro rilievo all'organizzazione sindacale e alla contrattazione collettiva, e, nel momento in cui per altro verso, l'art. 36, nel sancire il principio di adeguatezza della retribuzione al lavoro prestato, ne ha imposto una valutazione oggettiva. Non per nulla, d'altro canto, anche la tendenza giurisprudenziale conservatrice, che ha negato l'esistenza di una regola legale costituzionale di parità di trattamento ai di là dei minimi, ha però confermato, quasi per opposizione concettuale, il diritto all'eguaglianza nei minimi.

Il punto più delicato resta, però, quello della compatibilità con quell'assunto di differenziali soggettivi: chiarito, cioè, che non possono esistere due salari minimi diversi, per le mansioni, poniamo, di vetrinista, potrebbe, porsi il problema se possano esistere per vetrinisti settentrionali e meridionali. La risposta non può che essere negativa, in considerazione, non soltanto del principio antidiscriminatorio di cui all'art. 3 della Costituzione, ma del disposto combinato degli artt. 36 e 37 della Costituzione, che, nel disporre la valutazione oggettiva della prestazione, respingono la più tipica e radicata delle differenziazioni su base sog-

gettiva quella riguardante la prestazione di lavoro di donne e minori di età.

Il principio di eguaglianza

Il principio di eguaglianza quanto meno nel trattamento minimo condanna, dunque, in partenza leggi o contratti che introducano differenziali salariali negativi a parità di mansioni, sia che lo facciano apertamente, sia che lo facciano indirettamente di prevedere per il lavoratore neocassuto un inquadramento in qualifica più basso a parità di mansione, visto che l'inquadramento in qualifica costituisce, a sua volta, un modo sintentico per indicare il trattamento economico-normativo adeguato per una certa mansione.

B) L'altra tematica, meno nuova, ma di più duraturo interesse può sintetizzarsi in questa domanda: la garanzia di adeguatezza e sufficienza della retribuzione, contenuta nell'art. 36 della Costituzione, è o non è una garanzia dinamica, che abiliti a richiedere al magistrato una integrazione salariale, per porre rimedio ad una erosione inflazionistica del potere di acquisto del salario?

La valutazione del magistrato

La domanda ha talvolta ricevuto affrettate (e certo preoccupate) risposte negative, insistendo su un presunto carattere puntuale o istantaneo della garanzia, ovvero su una sorta di discrezionalità o piuttosto capricciosità della valutazione del magistrato. È però lampante, ed anche innegabile, che nella disposizione dell'art. 36 della Costituzione la nozione di salario

reale, come oggetto della garanzia, è ben presente.

Preso atto di questo, risulta, allora, assai agevole dimostrare il carattere dinamico e non statico della garanzia che - ricordiamo - si traduce nel potere del giudice di adeguare, su domanda del lavoratore, la retribuzione e conseguente potere di acquisto, ed ipotizziamo allora che il giudice lo faccia nel caso del lavoratore Tizio portando la retribuzione da 90 a 100 con un aumento del 10%. Ipotizziamo, poi, che dopo due anni Tizio torni dal giudice esponendo che la sua retribuzione è rimasta ferma a 100, ma che nel biennio vi è stata una inflazione del 10%, con ritorno del suo potere di acquisto al livello che fu a suo tempo valutato insufficiente dal giudice: come potrebbe, allora, quest'ultimo negargli un nuovo adeguamento senza contraddirsi clamorosamente?

L'erosione inflazionistica

L'interesse concreto di questa riflessione, semplicissima ma, ci sembra, logicamente insuperabile si coglie appieno se si considera che i minimi tariffari previsti dalla contrattazione collettiva vigente sono considerati il parametro normale con il quale il giudice valuta l'adeguatezza e la sufficienza della retribuzione, ma che ciò non toglie che, dialetticamente, anche il contratto collettivo possa talvolta risultare contrario all'art. 36 Cost. quando preveda livelli salariali minimi non adeguati (o non più adeguati). Se ne deve dedurre che un vecchio contratto collettivo non rinnovato alla scadenza porta in sé, per così dire, la propria condanna, rendendo legittime richieste di integrazioni salariali in sede giudiziaria ex art. 36 Costituzione, giacché ogni lavoratore può ritenere di trovarsi, allora, nella condizione del signor Tizio sopra ricordato, la cui retribuzione già resa adeguata (in quel caso dal giudice, e qui dal contratto collettivo quando era nuovo) tomava in prosieguo di tempo ad essere inadeguata, proprio per essere rimasta eguale a se stessa, in importo nominale, pur in presenza di erosione inflazionistica.

Nel che - detto francamente - ci sembra di ravvisare una garanzia più convincente di istituti molto parziali, quali la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale, introdotta dall'Accordo del 23 luglio 1993.

Invalità civile pensione sociale e indennità di accompagnamento

Vi chiedo un chiarimento che potrebbe interessare anche altre persone nelle mie stesse condizioni. Nel luglio 1989 feci domanda di pensione di invalidità civile, in data 8 luglio 1992 fui chiamato per la visita e fui riconosciuto invalido civile al 100% con decorrenza maggio 1990.

Tale risultato mi è stato comunicato dalla Usl competente in data 23 marzo 1993.

Essendo io nato il 29 ottobre 1924, con lettera del 1° ottobre 1993 la Prefettura mi comunicava che la mia pratica di pensione d'invalidità civile, avendo io compiuto già 65 anni è stata passata all'Inps. Non avendo avuto nessuna comunicazione fino ad oggi dallo Inps, ho chiesto a che punto è la mia pratica e mi è stato risposto che essendo già pensionato, non mi spetta alcuna pensione come invalido civile.

Infatti, io sono pensionato dell'Enpals e percepisco un assegno mensile di lire 641.100. Ho letto che per aver diritto all'assegno mensile di invalido civile, non bisogna superare un certo reddito che, per il 1994 è stato fissato in lire 19.136.395.

Personalmente non ho alcun reddito, solo la sopracitata pensione Enpals di lire 641.100, quindi quando ci arrivo al limite fissato per il 1994? Oppure la pensione non ha a che vedere col reddito?

Giuseppe Bruzese
Vicenza

Essendo nato il 29 ottobre 1924 potrei avere diritto alla pensione da invalido civile solo se tale condizione ti fosse stata riconosciuta con effetto anteriore al 29 ottobre 1989 (anno in cui hai compiuto il 65° anno di età). Poiché la condizione di invalidità civile ti fu riconosciuta con effetto da maggio 1990 (quando avevi già compiuto il 65° anno di età e non avendo contestato tale decorrenza), non hai diritto alla pensione da invalido civile.

Se ti fosse stato riconosciuto il diritto alla pensione di invalido civile prima del compimento del 65° anno di età, lo avresti conservato anche se, alla data del compimento di tale età, questo tipo di pensione viene «trasformata» in pensione sociale di competenza dell'Inps. Infatti, il limite di reddito di lire 19.136.395 si riferisce al requisito reddituale da non superare per il diritto alla pensione da invalido civile mentre per la pensione sociale

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto; Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

Il limite di reddito personale massimo da non superare è di lire 4.498.250 che tu superi ampiamente.

Qualora invece, a seguito di tua richiesta, ti venisse riconosciuta il diritto alla indennità di accompagnamento (essendo stato riconosciuto invalido al 100%) potrai percepire tale indennità indipendentemente dal reddito.

Perché non sono più trasferibili i contributi Inps allo Stato

Sono un pensionato Inps; su tale pensione percepisco anche la quota del riscatto laurea, chiesta ed ottenuta nel 1980. Licenziato dal lavoro privato, che ha dato luogo alla pensione Inps, sono stato assunto dallo Stato, dove ho insegnato per circa 12 anni. Allo stato attuale sono di fronte a un bivio e perciò ritengo necessario il vostro parere.

Potrei trasferire i contributi statali (lire 19.874.562) all'Inps e chiedere il «supplemento di pensione»; e di quanto aumenterebbe la mia pensione?

Oppure trasferire il riscatto laurea, dall'Inps allo Stato allo scopo di percepire la pensione statale. Quale delle due soluzioni mi suggerite di adottare? E cosa dovrei fare?

AL
Ban

Non occorre chiedere il trasferimento dei contributi statali nell'Inps. Quando lo statale cessa dal rapporto di lavoro senza aver raggiunto il diritto a pensione (come nel caso in esame), sono gli stessi uffici che provvedono a inviare i contributi all'Inps di modo che questo Ente possa pagare all'interessato - che ha raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge - la pensione spettante. I contributi Inps, compresi quelli da riscatto, non sono più trasferibili allo Stato perché, essendo già pensionato, non è consentita la ricongiunzione che la legge ammette solo per i dipendenti ancora in servizio e non in quiescenza.

La riliquidazione avviene se si presenta la domanda

Sono andato in pensione in data 2 luglio 1982 con la liquidazione della buonuscita. Successivamente, mi fu praticato l'addebito di lire 623mila 845 in quanto secondo l'Enpas la precedente liquidazione era stata calcolata in eccesso.

Ora, il mio quesito verte sulla seguente considerazione: se la liquidazione della buonuscita è stata effettuata nel 1983 e successivamente, nel 1988, è stato effettuato l'addebito, significa che solo in questa ultima data (e non nel 1983) è stata definita la pratica di buonuscita. Dunque, mi compete la riliquidazione prevista dalla legge 87/1994 per non essere trascorso il periodo di prescrizione.

Vogliate esprimere il vostro parere e fornirmi gli eventuali suggerimenti per procedere.

Danilo Patriarca
Pescara

La legge n.87/94, che ha dato attuazione alla prima delle due fasi previste dalla sentenza n. 243/93 della Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 4, che hanno diritto alla riliquidazione in questione i dipendenti «... che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984... e i loro superstiti, nonché... quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della indennità di buonuscita o analogo trattamento».

Essendo cessato dal servizio prima del 1° dicembre 1984 e non avendo fatto ricorso avverso la mancata inclusione della indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita entro i cinque anni successivi alla cessazione dal servizio, è molto dubbio il diritto alla riliquidazione. Tuttavia, come abbiamo scritto nella rubrica «previdenza» di lunedì 9 maggio 1994, siamo in attesa di conoscere il parere dell'Avvocatura dello Stato per sapere se i cinque anni di prescrizione si possono far decorrere dall'ultima liquidazione anziché dalla data della cessazione.

Poiché la riliquidazione, avviene soltanto dietro presentazione della domanda da effettuare sull'apposito modulo predisposto da ciascun Ente o Amministrazione competente, qualora i chiarimenti richiesti non pervenissero in tempo utile rispetto alla scadenza del 30 settembre 1994, consigliamo di presentare ugualmente la domanda onde evitare la decadenza del diritto qualora l'interpretazione fosse favorevole.

DA GHILARZA A STINTINO. VIAGGIO IN SARDEGNA

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Bologna il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 6 giorni (5 notti).

Quota di partecipazione: lire 1.280.000. Supplemento camera singola lire 120.000.

Itinerario: Bologna - Alghero (Nuoro-Orgosolo-Oriстано-Tharros-Ghilarza-Stintino) - Bologna.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti in pullman privato, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Carlos V° di Alghero (4 stelle), la pensione completa (alcuni pranzi e cene in ristoranti caratteristici), il cenone di fine anno, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore.

PARIGI e il Grand Louvre

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano l'8 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 4 giorni (3 notti).

Quota di partecipazione L. 1.050.000 supplemento partenza da Roma lire 90.000; supplemento camera singola L. 200.000

Itinerario: Italia/Parigi/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti da e per l'aeroporto, la sistemazione in camere doppie in albergo a 3 stelle, la prima colazione, una cena, la visita guidata della città, l'ingresso al Grand Louvre, un accompagnatore dall'Italia.

l'Unità vacanze

L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO

I VIAGGI DEL GIORNALE

Sette itinerari accompagnati e raccontati da giornalisti dell'Unità. Gli incontri con i corrispondenti del quotidiano. Il turismo come cultura, politica e storia contemporanea. Con l'agenzia di viaggi dell'Unità in Sardegna, a Parigi e a Lisbona, a New York e a Cuba, in Cina e in Vietnam. I paesi, le genti, le storie, la memoria, i grandi musei.

LISBONA '94.
Capitale europea della cultura

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano o da Roma il 2 novembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 5 giorni (4 notti).

Quota di partecipazione Lire 1.150.000; tasse aeroportuali lire 34.000; supplemento camera singola L. 175.000

Itinerario: Italia/Lisbona/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la prima colazione, una cena, la visita guidata della città, l'ingresso al Museo Nacional de Arte Antiga, l'accompagnatore dall'Italia.

In collaborazione con **Veratour**

VIAGGIO A CUBA.
Utopia e realtà

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 19 novembre. Trasporto con volo speciale Air Europe.

Durata del viaggio 16 giorni (14 notti).

Quota di partecipazione L. 2.430.000. Tasse di ingresso a Cuba L. 25.000

Supplemento partenza da Roma lire 170.000

Supplemento camera singola lire 370.000

Itinerario: Italia/Varadero/Avana/Santiago/Cuba/Camaguey/Santa Clara/Trinidad/Varadero/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa durante il tour, la mezza pensione e il soggiorno presso il Club Caleta (3 stelle) a Varadero, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e le guide locali cubane.

A PECHINO, XIAN E NEI VILLAGGI DELLO YUNNAN

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 25 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 15 giorni (12 notti).

Quota di partecipazione Lire 3.450.000

Supplemento camera singola L. 465.000.

Itinerario: Italia/ Pechino/ Dali / Lijiang / Dali / Kunming / Xian / Pechino / Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, due banchetti e due spettacoli teatrali, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi.

VENT'ANNI DOPO RITORNO IN VIETNAM
(Viaggio attraverso i luoghi e la storia che hanno appassionato una generazione)

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 13 giorni (10 notti).

Quota di partecipazione L. 4.120.000 - visto consolare L. 55.000 - supplemento partenza da altre città italiane lire 170.000 - supplemento camera singola L. 425.000.

Itinerario: Italia/Hong Kong/Hanoi/Halong-Hanoi-Vinh-Quangtri-Hue-Ho Chi Minh Ville (Delta del Mekong)/Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa e la mezza pensione ad Halong, Hanoi e Ho Chi Minh Ville, il cenone di fine anno, la visita guidata di Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali vietnamite di lingua francese o inglese, un accompagnatore dall'Italia.

UNA SETTIMANA A NEW YORK

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Roma il 3 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del soggiorno 8 giorni (6 notti).

Quota di partecipazione Lire 2.380.000. Supplemento camera singola lire 680.000.

Itinerario: Italia/New York/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la prima colazione americana, una cena in un locale caratteristico, l'ingresso al Metropolitan Museum, la visita guidata a New York, l'accompagnatore dall'Italia.